

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2012
543/2012/S/GAS

AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI
IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2012

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11) e, in particolare, l'art. 45;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 11/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, VIS 53/11;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 109/2012/A;
- la deliberazione dell'Autorità 243/2012/E/com.

CONSIDERATO CHE:

- in data 4 e 5 ottobre 2011 è stata effettuata una verifica ispettiva presso l'impresa distributrice di gas diversi dal gas naturale LIGURIA GAS S.r.l.;
- con nota 25 novembre 2011 (prot. Autorità n. 30916), la società ha trasmesso documentazione integrativa;
- successivamente, LIGURIA GAS S.r.l. ha inviato ulteriori precisazioni (nota 12 dicembre 2011 prot. Autorità n. 32176);
- con nota 7 giugno 2012 (prot. n. 17327), gli uffici hanno richiesto alcuni chiarimenti alla società;

- con nota 12 luglio 2012, LIGURIA GAS S.r.l. (prot. Autorità n. 21381) ha risposto allegando ulteriore documentazione integrativa;
- gli approfondimenti svolti dagli uffici sulla documentazione acquisita hanno rivelato la presenza di alcune irregolarità riguardanti la regolamentazione in materia di separazione contabile.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 34, commi 1 e 4, della deliberazione 11/07 dispone che i distributori di gas diversi dal gas naturale trasmettano annualmente all'Autorità i conti annuali separati semplificati;
- nel corso della verifica ispettiva, LIGURIA GAS S.r.l. ha dichiarato (punto 4.6 della check-list) di non avere copia della ricevuta di trasmissione dei conti annuali separati per l'anno 2009, riservandosi ulteriori verifiche sul punto e impegnandosi a comunicarne gli esiti all'Autorità;
- successivamente, la società non ha prodotto la documentazione promessa né ha risposto alla domanda formulata dagli uffici con nota 7 giugno 2012 (prot. 17327) in merito alla riconciliazione dei dati tariffari con i conti annuali separati relativi all'anno 2009;
- la società continua a non produrre la documentazione promessa né tantomeno a comprovarne la produzione agli uffici dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- tutto quanto sopra costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di LIGURIA GAS S.r.l., per accertare la violazione delle disposizioni di cui in motivazione e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
2. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 109/2012/A, del punto 10.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione e dell'articolo 7 dell'Allegato B della deliberazione 243/2012/E/com;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
4. di fissare in 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti, che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono

accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;

6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, può presentare al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a LIGURIA GAS S.r.l., Via della Resistenza 34, 17014 Cairo Montenotte (SV) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni